



## CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA Anno 2026

### Art.1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art.3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo XIII del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nel limite degli stanziamenti determinati dal Consiglio di amministrazione, eroga un contributo in favore delle titolari e dei titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'Ente, non più in attività, che si trovino in condizione di disagio economico, con la finalità di garantire un sostegno per la sussistenza e la dignità della persona.

### Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda per l'accesso al contributo, di cui all'art. 1 del presente Bando, le pensionate e i pensionati di vecchiaia erogata dall'ENPAP, non più iscritti all'Ente e in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti, che siano titolari del trattamento pensionistico da almeno un intero anno e che abbiano un indicatore ISEE del nucleo familiare, relativo all'ultima annualità fiscalmente disponibile, non superiore all'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l'erogazione del contributo, la pensionata o il pensionato che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi dovrà procedere alla relativa **regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente** con apposita richiesta, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

Non costituisce condizione di regolarità contributiva l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'entità del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dalla pensionata o dal pensionato e la prestazione verrà liquidata per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se la pensionata o il pensionato non avrà provveduto al relativo pagamento, entro e non oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente con apposita richiesta, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

### Art.3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del **22 maggio 2026** esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE.

La domanda, a **pena di inammissibilità**, deve essere corredata dalla copia informatica della seguente documentazione:

- **fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente;
- **dichiarazione dello stato di famiglia in corso di validità** (vale a dire non antecedente a sei mesi al momento della presentazione della domanda);
- **modello ISEE** del nucleo familiare del richiedente, o documentazione equivalente dello stato estero di residenza, riferito all'ultima annualità fiscalmente disponibile. In tale caso l'Ente valuterà l'idoneità delle informazioni rese, anche ai fini di eventuali richieste integrative necessarie per comprovare l'effettiva condizione reddituale e/o patrimoniale.

Per l'idoneità delle dichiarazioni di stato di famiglia, fanno fede le certificazioni rilasciate dal Comune di residenza nonché quelle richieste tramite il **portale ANPR (Certificati – ANAGRAFE NAZIONALE)**, ancorché non rilasciate con bollo.

Non possono essere considerati validi per il completamento dell'attività istruttoria eventuali facsimile, anteprime di certificati oppure i documenti privi di timbro e firma, in quanto non idonei ai fini amministrativi.

In caso di irregolarità formali e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, eventuale **documentazione integrativa**, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente** per la richiesta di integrazione, a pena di decadenza della domanda. L'invio deve essere effettuato accedendo nuovamente alla domanda già presentata in Area Riservata. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Con la presentazione della domanda, la/il richiedente autorizza l'Ente ad avvalersi di strumenti di verifica dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 inerenti alla condizione reddituale e alla composizione del nucleo familiare.

**L'accertamento dell'assenza dei requisiti che hanno dato titolo al contributo, anche posteriormente alla relativa erogazione, comporterà la decadenza dal beneficio, con eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.**

#### **Art.4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA**

L'entità del contributo per ciascun beneficiario è determinata in misura pari alla differenza tra l'ammontare massimo erogabile, pari per l'anno 2026 a euro 9.000,00 (novemila/00), e la misura del trattamento pensionistico erogato dall'Ente.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà a formare una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri:

a) entità dell'indicatore del modello ISEE del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile sulla base dei seguenti punteggi:

<b>Rapporto ISEE del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile/Punteggio</b>	
<b>Valore ISEE</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Fino a 5.000,00	punti n. 20
Oltre 5.000,00 - fino a 7.500,00	punti n. 10
Oltre 7.500,00 - fino a 15.000,00	punti n. 6

b) anzianità di iscrizione all'Ente sulla base seguenti punteggi:

<b>Rapporto anzianità iscrizione a ENPAP/Punteggio</b>	
<b>Numero anni di contribuzione</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Dai 6 ai 10 anni	punti n. 2
Dagli 11 ai 20 anni	punti n. 4
Oltre 20 anni	punti n. 6

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi in base all'ordine della graduatoria.

Laddove risultino posizioni con parità di punteggio, sarà considerato, quale criterio di priorità, il minor valore dell'indicatore ISEE.  
In caso di permanenza della condizione di ex aequo, sarà utilizzato quale ulteriore criterio di priorità per l'attribuzione del punteggio il requisito della maggiore età anagrafica e, in subordine, quello della più elevata anzianità di iscrizione all'Ente.

#### **Art. 5 - INFORMAZIONI**

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione "SERVIZI PER TE>Contributo Pensionati di vecchiaia". L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento "Contributo a sostegno dei pensionati di vecchiaia". È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

\* \* \* \* \*

Roma, aprile 2026

Ente Nazionale di Previdenza  
ed Assistenza per gli Psicologi  
il Presidente  
dott. Federico Conte